

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2258/90 DEL CONSIGLIO**  
**del 27 luglio 1990**

**che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti**

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE<sup>(4)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 non aveva potuto prendere in considerazione l'aumento effettivo delle retribuzioni delle funzioni pubbliche francese, italiana, lussemburghese ed olandese; che le cifre sono ora disponibili; che è, pertanto, opportuno rettificare di conseguenza gli importi di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89;

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1989 in taluni paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttivi applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1990, nonché al 16 novembre 1989 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Con effetto al 1° luglio 1989:

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 186 del 31. 12. 1981, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 29. 10. 1987, pag. 40.